CAMERA DEI DEPUTATI N. 6665-A

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

presentata alla Presidenza il 26 gennaio 2000

(Relatore: **DI ROSA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(D'ALEMA)

E DAL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(AMATO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(BIANCO)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

(BELLILLO)

—

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 501, recante disposizioni urgenti in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, nonché disposizioni finanziarie relative alle regioni Sicilia e Sardegna

Presentato il 30 dicembre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge n. 549 del 1995 ha istituito il nuovo « tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi » (articolo 3, commi 24 e seguenti), attribuendone la titolarità alle regioni, e, contestualmente, per riequilibrare la distribuzione dei tributi propri fra i livelli di governo locale, quella medesima legge ha trasferito alle province l'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione (ARIET).

Con il comma 48 dell'articolo 3 della legge n. 549 del 1995 è stata così soppressa l'addizionale regionale ed istituita una corrispondente addizionale provinciale. Le minori entrate regionali per la perdita dell'ARIET sono compensate dal gettito del tributo speciale per il deposito in discarica. Si ricorda, in proposito, che ciascuna regione deve versare alle province il 10 per cento del nuovo tributo e che un'ulteriore quota del 20 per cento del gettito – considerata questa al netto della quota spettante alle province – deve essere utilizzata da ciascuna regione per spese di miglioramento ecologico delle attività che hanno impatto negativo sull'ambiente. Si segnala che il criterio di compensazione prevede che perdite o, eventualmente, eccedenze siano determinate in relazione al gettito residuale del tributo per il conferimento in discarica, detratte le quote vincolate. Lo stesso comma 48 dell'articolo 3, al quarto periodo, stabiliva che le compensazioni si sarebbero effettuate tramite il fondo perequativo per le regioni a statuto ordinario.

Questa disposizione è stata soppressa dalla legge 7 gennaio 1999, n. 2, facendo così cessare ogni obbligo di compensazione legislativamente stabilito. La legge n. 2 del 1999 ha introdotto, inoltre, una norma programmatica che rimette a successivi provvedimenti legislativi la definizione dell'ammontare e delle modalità con cui la compensazione sarà effettuata, nonché meccanismi di finanziamento continuativo atti ad assicurare l'invarianza del gettito. La legge n. 2 del 1999 ha provveduto alla compensazione delle minori entrate realizzate dalle regioni per gli anni 1996 e 1997. Per il 1996 sono stati stanziati e ripartiti tra le regioni 300.617 milioni. Per il 1997 è stata stanziata la somma di 237.382 milioni a parziale copertura delle minori entrate. La ripartizione di questa somma tra le regioni ha avuto luogo, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in proporzione alle minori entrate registrate nel 1997 rispetto al gettito dell'imposta del 1995. A completamento di quanto ancora dovuto per il 1997 e per gli anni successivi, l'ultimo periodo del comma 2 ha introdotto la disposizione programmatica di cui si è già detto, che rimette le determinazioni ad ulteriori disposizioni legislative.

Il decreto-legge in esame ha pressoché il medesimo contenuto di un disegno di legge già approvato dal Senato, il cui *iter* non si è potuto completare entro il 31 dicembre 1999: di qui la necessità di ricorrere ad un decreto-legge per utilizzare l'apposito accantonamento di fondo speciale di cui al bilancio triennale 1999-2001. Esso autorizza la spesa di 76.715 milioni per completare la compensazione per l'esercizio 1997 (complessivamente le mi-

nori entrate ammontano a circa 316,5 miliardi). La somma non è ripartita tra le regioni in quanto, come rileva la relazione allegata al disegno di legge, la quota spettante a ciascuna regione è determinata dalla differenza tra l'importo delle minori entrate e la quota già attribuita a parziale copertura. Come disponeva la legge n. 2 del 1999, sono state utilizzate anche le eccedenze di gettito (2,5 miliardi) conseguite dalle regioni Campania e Molise.

L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge completa le disposizioni della citata legge n. 2 del 1999 e, il successivo comma 2 dispone uno stanziamento di 633.308 milioni per la compensazione delle minori entrate per gli anni 1998 e 1999 nella misura annua corrispondente a quella indicata nelle attestazioni prodotte dalle regioni per l'anno 1997 (ovvero 316,5 miliardi). I trasferimenti compensativi sono fissati in misura pari alle minori entrate per i bilanci regionali registrate nel 1997.

L'articolo 2 del decreto-legge provvede all'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 3, della legge 549 del 1995, che ha elevato la misura del concorso delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Le due regioni finanziano infatti, con risorse del proprio bilancio, rispettivamente il 42,5 per cento e il 29 per cento della spesa corrente sanitaria nella regione, come determinata dalla quota *pro capite*. La misura del concorso al finanziamento del Servizio sanitario per le regioni Sicilia e Sardegna era stata fissata dalla legge n. 549 del 1995 rispettivamente al 35 per cento e 25 per cento. La legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1, comma 143 aveva ulteriormente innalzato la quota percentuale ai valori indicati, senza peraltro nulla modificare delle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 3 della legge n. 549 del 1995, che ha stabilito che in ogni caso l'onere posto a carico di ciascuna regione non può essere superiore alla differenza tra l'incremento annuo del totale complessivo delle entrate tributarie a consuntivo e l'incremento *standard* calcolato al 2 per cento. Qualora si verifichi tale ipotesi, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede al rimborso. Tale situazione si è verificata nel 1996 per la Sicilia e nel 1997 per la Sardegna. Per la regione Sicilia il credito quantificato, riferito al 1996, è pari a 436 miliardi mentre per la regione Sardegna il credito, riferito solo al 1997, è quantificato in lire 48 miliardi.

Riassumendo, l'onere derivante dall'articolo 1 è pari a 710 miliardi, mentre quello derivante dall'articolo 2 è pari a lire 480 miliardi. L'articolo 3, a copertura di tale onere, dispone la riduzione del Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1999, sull'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Sul disegno di legge di conversione hanno espresso il proprio parere il Comitato per la legislazione e le Commissioni I (Affari costituzionali) e VI (Finanze), nonché la Commissione parlamentare per le questioni regionali: nessuna di esse ha avuto osservazioni o condizioni da formulare sul testo del provvedimento.

La Commissione ha modificato il disegno di legge di conversione, approvando due emendamenti del Governo riferiti al testo del decreto-legge. Con il primo, si è inteso « chiudere » definitivamente la vicenda legata al rimborso delle minori entrate derivanti dalla soppressione dell'ARIET, che, come si è visto, si trascina ormai dal 1995, rendendo così superflui ulteriori interventi legislativi in materia. Si stabilisce infatti che le minori entrate realizzate dalle regioni a statuto ordinario per gli anni 2000 e successivi sono compensate definitivamente nella misura di 316 miliardi annui a decorrere dal 2000, secondo importi fissati, per ogni regione dalla tabella B allegata.

Con il secondo, si è stabilita la copertura finanziaria di questi 316 miliardi annui, che è a carico dell'accantonamento di Fondo speciale di cui al bilancio triennale 2000-2002 relativo al Ministero del tesoro, ove la legge finanziaria 2000 ha previsto un'apposita finalizzazione.

Le modifiche suddette si sono rese necessarie anche per effetto della pressoché

contemporanea presentazione dello schema di decreto legislativo in materia di federalismo fiscale.

È stato invece dichiarato inammissibile, in quanto non strettamente attinente alla materia del decreto-legge, un altro emendamento del Governo, volto a introdurre nel testo del decreto-legge un articolo già contenuto nel disegno di legge ordinaria già approvato dal Senato (A.S. n. 4340; A.C. n. 6638), diretto ad attribuire risorse finanziarie alle province in materia di edilizia scolastica, per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

Conclusivamente, invito l'Assemblea a valutare favorevolmente il provvedimento in questione al fine di consentire la conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 501.

Roberto DI ROSA, *Relatore.*

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

Esaminato il progetto di legge n. 6665,

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, non vi sia nulla da osservare.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione affari costituzionali;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

La Commissione finanze;

esprime:

NULLA OSTA

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
Conversione in legge, del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 501, recante disposizioni urgenti in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, nonché disposizioni finanziarie relative alle regioni Sicilia e Sardegna.	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 501, recante disposizioni urgenti in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, nonché disposizioni finanziarie relative alle regioni Sicilia e Sardegna.**
ART. 1.	ART. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 501, recante disposizioni urgenti in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, nonché disposizioni finanziarie relative alle regioni Sicilia e Sardegna.	1. Il decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 501, recante disposizioni urgenti in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, nonché disposizioni finanziarie relative alle regioni Sicilia e Sardegna, è convertito in legge, **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*	2. *Identico.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

« ART. 2-*bis*. – *(Disposizioni per il consolidamento delle minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione).* — *1.* Le minori entrate realizzate dalle regioni a statuto ordinario per gli anni 2000 e successivi in conseguenza delle disposizioni recate dall'articolo 3, commi 27 e 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono compensate definitivamente a carico del bilancio dello Stato nella misura consolidata di complessive lire 316.000 milioni annue a decorrere dal 2000, secondo gli importi evidenziati alla Tabella A-*bis* allegata al presente decreto ».

All'articolo 3:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2-*bis*, pari a complessive lire 316.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero ».

Dopo la tabella A, è aggiunta la seguente:

« TABELLA A-*bis*
(prevista dall'articolo 2-bis)

CONSOLIDAMENTO, A DECORRERE DALL'ANNO 2000, DEI TRASFERIMENTI STATALI IN FAVORE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO IN RELAZIONE ALLE MINORI ENTRATE REALIZZATE PER EFFETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 48, DELLA LEGGE N. 549 DEL 1995

REGIONI	IMPORTO *(in milioni di lire)*
Piemonte	46.775
Lombardia	94.596
Veneto	26.470
Liguria	11.768
Emilia-Romagna	42.847
Toscana	33.803
Marche	3.591
Umbria	327
Lazio	38.945
Abruzzo	5.570
Molise	–
Campania	–
Puglia	5
Basilicata	1.150
Calabria	10.153
TOTALE	316.000 ».

DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1999, N. 501

Decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 501, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 305 del 30 dicembre 1999.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

—

Disposizioni urgenti in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, nonché disposizioni finanziarie relative alle regioni Sicilia e Sardegna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di consentire l'utilizzo entro il corrente anno della quota del fondo speciale di parte corrente iscritto nella tabella A della legge finanziaria 1999, destinata a finanziare la compensazione delle minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, nonché di assicurare il concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per le regioni Sicilia e Sardegna;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Ulteriori disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta di trascrizione).

1. Per la definitiva compensazione della perdita di entrata realizzata dalle regioni a statuto ordinario per l'anno 1997, per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 3, commi 27 e 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 76.715.505.049 per l'anno 1999, da attribuire alle regioni medesime tenendo conto delle risorse ad esse già destinate dall'articolo 1, comma 2, della legge 7 gennaio 1999, n. 2.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO 1.

(Ulteriori disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta di trascrizione).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

2. Le minori entrate realizzate dalle regioni a statuto ordinario per gli anni 1998 e 1999 in conseguenza delle disposizioni richiamate al comma 1, sono definitivamente compensate a carico del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1999 nella misura di complessive lire 633.308 milioni, secondo gli importi evidenziati alla tabella A allegata al presente decreto.

ARTICOLO 2.

(Regione siciliana e regione Sardegna).

1. In applicazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per il periodo 1996-1998, è attribuita alla regione siciliana la somma di lire 436 miliardi e alla regione Sardegna la somma di lire 48 miliardi.

ARTICOLO 3.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2, pari a complessive lire 1.194.024 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 2.

(Regione siciliana e regione Sardegna).

Identico.

ARTICOLO **2-*bis*.**

(Disposizioni per il consolidamento delle minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione).

1. Le minori entrate realizzate dalle regioni a statuto ordinario per gli anni 2000 e successivi in conseguenza delle disposizioni recate dall'articolo 3, commi 27 e 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono compensate definitivamente a carico del bilancio dello Stato nella misura consolidata di complessive lire 316.000 milioni annue a decorrere dal 2000, secondo gli importi evidenziati alla Tabella A-*bis* allegata al presente decreto.

ARTICOLO 3.

(Copertura finanziaria).

1. *Identico.*

1-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2-*bis*, pari a complessive lire 316.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità

(segue: testo del decreto-legge)

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 4.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1999.

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei ministri.*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.*

BIANCO, *Ministro dell'interno.*

VISCO, *Ministro delle finanze.*

BELLILLO, *Ministro per gli affari regionali.*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

TABELLA A
(prevista dall'articolo 1, comma 2)

COMPENSAZIONE DELLA PERDITA DI ENTRATA REALIZZATA PER GLI ANNI 1998 E 1999 DALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO PER EFFETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 48, DELLA LEGGE N. 549 DEL 1995

REGIONI	Minori entrate anni 1998-1999 *(in milioni di lire)*
Piemonte	93.743
Lombardia	189.584
Veneto	53.049
Liguria	23.584
Emilia-Romagna	85.872
Toscana	67.746
Marche	7.196
Umbria	656
Lazio	78.052
Abruzzo	11.164
Molise	–
Campania	–
Puglia	10
Basilicata	2.304
Calabria	20.348
TOTALE	633.308

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

TABELLA A

(prevista dall'articolo 1, comma 2)

Identica.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

TABELLA A-*bis*
(prevista dall'articolo 2-bis)

CONSOLIDAMENTO, A DECORRERE DALL'ANNO 2000, DEI TRASFERIMENTI STATALI IN FAVORE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO IN RELAZIONE ALLE MINORI ENTRATE REALIZZATE PER EFFETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 48, DELLA LEGGE N. 549 DEL 1995

REGIONI	IMPORTO *(in milioni di lire)*
Piemonte	46.775
Lombardia	94.596
Veneto	26.470
Liguria	11.768
Emilia-Romagna	42.847
Toscana	33.803
Marche	3.591
Umbria	327
Lazio	38.945
Abruzzo	5.570
Molise	–
Campania	–
Puglia	5
Basilicata	1.150
Calabria	10.153
TOTALE	316.000

DDL13-6665A
Lire 1000